

STATUTO ASSOCIAZIONE ROCCO AUCIELLO
Conforme alle disposizioni in materia di Associazioni di Promozione Sociale
Decreto-legge n. 460/97 - Legge n. 383/2000

DEFINIZIONI E FINALITA'

Articolo 1

È costituita l'Associazione di Promozione Sociale ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 11/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice Civile in tema di associazioni, denominata "ROCCO AUCIELLO", (indicata anche come "Associazione" nel presente testo), con sede legale in Ortona (FG) alla via Fratelli Bandiera n. 20.

L'associazione è un Ente del Terzo Settore a carattere volontario ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro.

Articolo 2

Lo scopo principale dell'Associazione è la promozione delle attività artistiche, musicali e culturali, contribuendo alla crescita culturale e civile dell'intera comunità.

Le finalità dell'Associazione sono:

- la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;
- contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani, alla pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
- il riconoscimento dei diritti culturali, la promozione dell'accesso universale alla conoscenza, al sapere, all'educazione, alla cultura, all'uso delle nuove tecnologie della comunicazione, la promozione dell'inclusione digitale;
- promozione della cultura musicale e cinematografica, attraverso laboratori musicali, cinema, proiezioni, workshop, conferenze, corsi, pubblicazioni, laboratori innovativi e iniziative di formazione del pubblico riferite particolarmente al mondo giovanile ed alle istituzioni scolastiche;
- la promozione della cultura contro ogni forma di ignoranza, di intolleranza, di violenza, di censura, di ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata;
- la promozione della cultura e della consapevolezza del patrimonio culturale locale e nazionale attraverso viaggi e soggiorni, eventi ed attività culturali.

L'Associazione, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune, nonché l'apertura, all'interno dei propri locali, del servizio di somministrazione di alimenti e bevande esclusivamente ai propri soci.

Articolo 3

L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS. Sono attività di interesse generale dell'Associazione:

- interventi e servizi finalizzati alla valorizzazione del patrimonio culturale locale;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale;
- formazione, formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo, e al contrasto della povertà educativa;
- cooperazione allo sviluppo;
- laboratori musicali;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati (come laboratori urbani) o di beni confiscati alla criminalità organizzata;



Nello specifico sono campi di attività dell'Associazione:

- a) le attività educative e formative anche a carattere professionale. Interventi di partenariato con organismi internazionali, nazionali e locali avvalendosi di sistemi di cooperazione nazionale ed internazionale, prevalentemente nei settori della formazione e della istruzione tramite lo svolgimento delle seguenti attività:
 - formazione professionale, formazione di base (obbligo formativo), formazione superiore, formazione post-laurea, formazione continua, alta formazione e formazione d'eccellenza, formazione dei formatori;
 - formazione, istruzione scolastica privata anche paritaria, percorsi educativi rivolti a persone fisiche, a persone giuridiche, enti morali, associazioni, enti pubblici e pubbliche amministrazioni;
 - interventi per favorire l'inserimento professionale delle "fasce deboli" del mercato del lavoro;
 - formazione finalizzata alla promozione delle pari opportunità delle donne sul piano culturale, sociale, economico ed in generale a tutela delle fasce deboli sul mercato del lavoro;
 - formazione finalizzata alla promozione, assistenza e formazione nella creazione di nuove imprese e nella innovazione aziendale;
 - l'organizzazione di seminari, congressi, convegni, mostre, tavole rotonde, meeting, fiere nazionali e internazionali e manifestazioni culturali e musicali in genere;
 - l'attività di orientamento e accompagnamento rivolta a giovani;
- b) l'attività di coworking;
- c) le attività di promozione ed espressione culturale, di spettacolo, d'animazione, d'informazione e di crescita civile, organizzate in proprio ma anche all'interno delle strutture educative e scolastiche, in collaborazione con associazioni ed altri enti;
- d) la promozione dell'apprendimento e dell'utilizzo di tutte le tecnologie multimediali legate ai sistemi innovativi di ricerca, informazione e comunicazione come pratica corrente all'interno del proprio sistema associativo;
- e) gli ambiti di lavoro e progettazione partecipata previsti dalla legislazione in materia di programmazione territoriale delle politiche sociali;
- f) la promozione di politiche di difesa e di sostegno delle persone diversamente abili;
- g) l'affermazione della cultura della legalità;
- h) la realizzazione di programmi di mobilità, formazione in Italia e all'estero e scambio internazionale, in particolare per le giovani generazioni;
- i) lo sviluppo di forme di prevenzione e di lotta all'esclusione, al razzismo, alla xenofobia, all'intolleranza, al disagio, all'emarginazione, alla solitudine;
- j) l'educazione alla responsabilità civile ed alla cittadinanza attiva;
- k) la crescita del benessere delle persone attraverso attività di promozione culturale diffusa, operando tramite tutte le forme artistiche ed espressive, promuovendo luoghi e spazi per la creazione e la fruizione culturale;
- l) servizi socio educativi per il benessere dell'uomo e della donna;
- m) l'attenzione verso le problematiche che riguardano gli anziani e il rapporto tra le generazioni.
- n) l'attenzione verso le problematiche che riguardano le politiche giovanili e il sostegno alle fasce interessate;

Articolo 4

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/lle propri/e associati/e.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/lle propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

I SOCI

Articolo 5

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socio chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità appartenenza etnica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio solo previo consenso dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Agli aspiranti soci sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto ed il rispetto della civile convivenza.



Lo status di Socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita e codice fiscale, unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 6

È compito del Consiglio Direttivo, o di uno o più Consiglieri, da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli aspiranti Soci abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda venga accolta, la comunicazione di accettazione sarà accolta con la consegna della tessera al nuovo socio.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l'interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione.

Articolo 7

L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.

I soci hanno diritto a:

- frequentare l'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse;
- riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- discutere e approvare i rendiconti;
- eleggere ed essere eletti componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e controllo;
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;
- approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti.

Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 8 giorni prima dello svolgimento dell'assemblea.

Articolo 8

Il socio è tenuto a:

- rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali;
- versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti;
- mantenere una condotta di rispetto verso gli altri soci e verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature;
- rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza all'Assemblea dei soci;

Articolo 9

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- scioglimento dell'Associazione;
- mancato pagamento della quota sociale;
- espulsione o radiazione;
- rifiuto motivato del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo;
- dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del socio, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l'espulsione o radiazione per i seguenti motivi:

- inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali;
- denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci;
- l'attentare in qualche modo al buon andamento dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento;
- il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee;



- appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione;
- l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito.

Articolo 11

Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima assemblea dei soci, oppure il Collegio dei Garanti.

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE

Articolo 12

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali.

Esso è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- eccedenze degli esercizi annuali;
- contributi, erogazioni, donazioni e lasciti diversi;
- partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi;
- fondo di riserva.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 13

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- quote annuali di adesione e tesseramento dei soci;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti;
- contributi pubblici e privati;
- erogazioni liberali;
- raccolte fondi;
- ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

Articolo 14

L'esercizio sociale si intende dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio. Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto dell'esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell'esercizio.

La previsione e programmazione economica dell'anno sociale successivo è deliberata dall'Assemblea dei Soci con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell'associazione.

Articolo 15

Sono previsti la costituzione e l'incremento del fondo di riserva. L'utilizzo del fondo di riserva è vincolato alla decisione dell'assemblea dei soci.

Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte come fondo di riserva e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all'art. 2 e per nuovi impianti o attrezzature.

ORGANISMI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 16

Sono organismi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

È organismo di garanzia e controllo:

- il Collegio dei Garanti;
- il Collegio dei Sindaci revisori.

Gli organismi durano in carica cinque anni ed i componenti sono rieleggibili.

Tramite Regolamento o apposita delibera, ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni, modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Articolo 17

Partecipano all'assemblea tutti i soci, che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 8 giorni prima della data di svolgimento dell'assemblea stessa.

Le riunioni dell'assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo dell'Associazione tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora della prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno otto giorni prima, e da inviare ad ogni socio.

Articolo 18

L'Assemblea generale dei Soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano l'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli art. 20 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il Collegio dei Sindaci Revisori o almeno un quinto dei Soci aventi diritto al voto. L'assemblea dovrà aver luogo entro 30 giorni dalla data in cui viene richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione. L'assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei Soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Non sono ammesse deleghe nelle assemblee e nelle elezioni.

Articolo 19

Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Soci, è indispensabile la presenza di almeno un terzo dei soci con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno tre quinti dei partecipanti. Per le delibere riguardanti lo scioglimento, la trasformazione o la liquidazione dell'Associazione, è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto, ed il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti.

Articolo 20

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o da un socio eletto dall'assemblea stessa. Il Presidente dell'assemblea propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto.

Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei soci per la consultazione.

Articolo 21

L'assemblea generale dei Soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 7:

- a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto indicato della revisione legale dei conti;
- c) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;



- g) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- i) elegge gli organismi direttivi (consiglio direttivo, collegio dei sindaci revisori, collegio dei garanti) alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi, questo votando a scrutinio segreto la preferenza a nominativi scelti tra i soci fino ad un numero uguale a quello dei componenti per ciascun organismo. In caso di parità di voti all'ultimo posto utile, sarà eletto il socio con la maggior anzianità di iscrizione all'associazione.

Articolo 22

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione dell'Associazione. È eletto dall'assemblea dei soci e dura in carica cinque anni. È composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici consiglieri eletti tra i soci. Tutti i consiglieri sono rieleggibili.

Articolo 23

Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'assemblea.

Articolo 24

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno:

- il/la Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio;
- il/la Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza od impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- il/la Segretario/a: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'associazione.

Articolo 25

Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- convocare l'Assemblea dei soci;
- eseguire le delibere dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio d'esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- decidere le modalità di partecipazione dell'associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- presentare all'assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Articolo 26

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri, o su convocazione del Presidente. È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri. Sono consentite modalità di videoconferenza.



Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la rielezione della proposta.

Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato nel libro dei verbali ed è a disposizione dei Soci che richiedano di consultarlo.

Articolo 27

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie.

Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio.

Il Consigliere decaduto o dimissionario può essere sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso all'elezione del Consiglio Direttivo, diversamente, la prima assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio;

La quota massima di sostituzioni è fissata in un terzo dei componenti originari; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'assemblea indicando nuove elezioni entro quindici giorni.

Articolo 27 bis

Il Collegio dei Garanti è composto da tre membri o comunque da un numero dispari di componenti diverso da uno. Viene chiamato a giudicare su eventuali divergenze o questioni nate all'interno dell'associazione, sulle violazioni dello statuto e del regolamento e sull'inosservanza delle delibere.

Può deliberare l'espulsione dei soci deferiti al collegio, ai sensi dell'art. 9.

Il collegio decide a maggioranza assoluta dei suoi membri, riunendosi ogni qual volta le condizioni lo rendano necessario.

Articolo 28

Il Collegio dei Sindaci Revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'associazione.

Le cariche di consigliere e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'art. 2399 CC (Cause ineleggibilità e decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 c. 2 del Codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'associazione e moralità;

Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2000, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5,6,7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

Le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

Articolo 29

Fermo restando quanto previsto dall'art. 29, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione:

- potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.



NORME DI SCIOGLIMENTO

Articolo 30

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in un'assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. Ove non sia possibile tale maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l'ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà essere comunque deliberato a maggioranza dei presenti da un'Assemblea appositamente convocata.

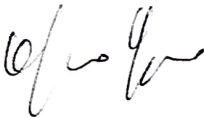
In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS. È esclusa in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31

Per quanto non previsto dal presente statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea dei soci a norma del CTS, del Codice civile e delle vigenti leggi.

Il Segretario



Associazione di promozione sociale e culturale
"Rocco Auciello"
Via Flli Bandiera, 20 - 71040 ORDONA (FG)
Tel. 331.3122081 - C.F. 90037660710
Iscr. all'albo regionale APS n. 225/FG
e.mail: info@roccoauciello.it

Il Presidente

